

REGOLAMENTO DI PESCA NEL FIUME TIRINO

Premessa

Il Comune di Capestrano, titolare del diritto di pesca sul fiume Tirino, giusto decreto prefettizio N° 13243 del 18/05/1940 e decreto Ministeriale 30/10/1941 registrato alla Corte dei Conti il 30/10/1941 Rep. 24 foglio 218, intende disciplinare l'esercizio della pesca direttamente o tramite affidamento in concessione secondo il seguente articolato nell'intento di assicurare il rispetto delle normative del Parco, l'ambiente ed il pregio naturalistico e faunistico dell'area.

ART. 1

La pesca al gambero è vietata, per l'intero anno su tutto il corso d'acqua del fiume Tirino.

ART. 2

E' vietata, come norma generale, la pesca con più canne, pasturazione delle acque, l'innesco con le uova di pesce, l'uso del bigattino o larva di mosca carnaria, la moschiera con più di due mosche.

ART. 3

E' consentita la pesca con le sole esche artificiali: mosca finta con galleggiante piombato, coda di topo, tecnica tenkara, cucchiaino rotante, ondulante, minnow e con ardiglione schiacciato.

ART. 4

E' vietato l'utilizzo di zavorre supplementari disposte lungo la lenza, eccezion fatta per il galleggiante piombato per la pesca con la moschiera.

ART. 5

Il Comune di Capestrano o il Concessionario può offrire annualmente e gratuitamente 15 permessi di durata non superiori a giorni uno, per esercitare la pesca nel Tirino nell'osservanza delle vigenti leggi e del presente regolamento.

ART. 6

Il ripopolamento avverrà annualmente secondo i programmi del gestore della pesca con materiale ittico idoneo;

ZONE DI UTILIZZO

ART. 7

Le attività di pesca sportiva sul Fiume Tirino vengono regolamentate in base a 4 zone di utilizzo più il lago di Capodacqua.

Zona AB: delimitazione dal confine del territorio di Capestrano con quello di Bussi sul Tirino a tutto il canneto di Pratogrande limitato a nord dall'ansa del fiume che più si avvicina alla sovrastante strada Provinciale.

Zona BC: dalla predetta ansa sino alla "Fonte Tota".

Zona CD: da Fonte Tota (fiume Raio) fino al lago di Capestrano (fiume Raio).

Zona BE: dalla suddetta ansa sino a sotto il Lago di Capodacqua.

ART. 8

Zona AB e CD

Tratto di fiume ad elevato valore naturalistico in cui è completamente vietata qualsiasi pratica di pesca, compreso il lago di Capestrano (laghetto al di sopra della zona CD).

ART. 9

La pesca è vietata nei giorni di martedì e giovedì non festivi, salvo diverse disposizioni del gestore dei diritti esclusivi di pesca.

ART. 10

PERMESSI E COSTI

Le tariffe relative alle tessere ed ai permessi vengono stabiliti anno per anno dal gestore in relazione ai costi di gestione ed ai servizi offerti.

Il Gestore potrà prevedere modifiche sulla scorta di apposite convenzioni con enti o associazioni i cui scopi siano compatibili con il presente regolamento.

Permesso giornaliero - nativi e/o residenti € 5,00 -non residenti € 10,00

Permesso settimanale - nativi e/o residenti € 20,00 -non residenti € 40,00

Permesso annuale -nativi e/o residenti € 50,00 -non residenti € 100,00

Ai soci della Scuola Italiana di pesca a Mosca, muniti di tessera associative per l'anno in corso, si applicheranno le tariffe previste per i nativi e/o residenti.

ART. 11

Zona BC, BE e Lago di Capodacqua no kill

PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO, TENKARA E SPINNING

- 1) E' consentito l'utilizzo massimo di due mosche/ninfa e uno streamer.
- 2) E' consentito l'utilizzo di cucchiaini rotanti, ondulanti e minnows mono-amo e senza ardiglione con amo non inferiore al n.10.
- 3) E' assolutamente vietato l'uso di ami con ardiglione.
- 4) E' assolutamente vietato l'uso di altre esche non contemplate nel presente regolamento.
- 5) E' fatto obbligo nello slamare il pesce di usare tutte le cautele possibili per non danneggiarlo e più precisamente:
 - a. Bagnare accuratamente le mani prima di toccarlo;
 - b. E' assolutamente vietato trascinare il pesce sui sassi.
- 6) Non è ammesso asportare pesce.
- 7) Non è ammesso portare al seguito pesce se catturato in altro luogo.
- 8) I permessi ed i costi sono regolamentati come da Art. 10

ART. 12

Solo ai residenti e ai nativi è consentita l'azione di pesca gratuitamente il sabato e la domenica nelle zone BC, BE e lago di Capodacqua.

NORME FINALI

ART. 13

Chiunque effettua la pesca con più canne, la pasturazione delle acque, l'innescò con uova di pesce, rechi al seguito esche naturali e utilizzi ami con ardiglione non schiacciato, comunque in violazione di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 sarà applicata una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 (in relazione alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse) oltre al risarcimento di eventuale maggior danno.

ART. 14

Le norme del presente regolamento fanno salve quelle dettate in materia di diritto esclusivo di pesca dallo Stato e dalla Regione Abruzzo purché più restrittive;

Le sanzioni, in particolare, si aggiungono a quelle previste dalle leggi e decreti Statali e Regionali. Per violazioni non espressamente richiamate nel presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 200,00.

ART. 15

Il presente regolamento verrà dato in copia alla Polizia Municipale, alla locale stazione dei Carabinieri e al Corpo Forestale dello Stato, agli agenti della Provincia, alle guardie volontari e appartenenti alle associazioni ittiche e purché siano state autorizzate ai sensi di legge.

ART. 16

A chiunque pratici nel tratto BC e BE (zone no kill) qualsiasi tipo di pesca non previsto dall'art.11, abbia con se altro tipo di canna o trote al seguito, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 (in relazione alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse) oltre al sequestro di tutto il pescato.

ART. 17

A chiunque peschi nelle acque del fiume senza regolare permesso di pesca sarà applicata una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 (in relazione alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse) oltre al sequestro di tutto il pescato.

